

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 24 - numero 5118 di Mercoledì 09 marzo 2022

Qual è il ruolo del preposto durante le fasi di emergenza?

Indicazioni sul ruolo che il preposto deve avere durante le fasi di emergenza in relazione al contenuto delle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 19 del D.Lgs. n.81/2008. A cura di Massimo Valerio.

In relazione al dibattito di queste settimane in merito alle modifiche nel ruolo del preposto - dovute alle novità del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 e della Legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione - pubblichiamo oggi un nuovo contributo di un nostro lettore.

Massimo Valerio si sofferma nel suo contributo "Ma il preposto in emergenza, cosa deve fare?" su un aspetto effettivamente poco trattato: il ruolo e i compiti del preposto durante le fasi di emergenza.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[SA002] ?#>

Ma il preposto in emergenza, cosa deve fare?

Leggo in questi giorni, numerosi articoli sul nuovo ruolo del preposto, in buona parte dovuti alle modifiche che l'art. 19 del D.lgs. 81/2008 ha avuto con le recenti normative. Ho anche assistito ad una serie di webinar, ma rilevo sempre una **mancanza di fondo**.

Si parla sempre del nuovo ruolo, qualcuno accenna al concetto di "**professione preposto**", si approfondiscono i temi delle responsabilità e delle sanzioni. Nessuno parla del **ruolo che il preposto deve avere durante le fasi di emergenza**. Come se i commi c, d, ed e dell'art. 19 non esistessero.

Seppure non siano stati interessati dalla modifica, non si parla mai, all'interno di una ampia discussione sul ruolo del preposto, dei contenuti dell'articolo 19, riguardanti l'**emergenza**.

Rivediamo insieme le lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 19 del D.Lgs. n.81/2008.

Let. c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.

Il preposto, in questo caso, è chiamato ad una serie di azioni importanti. Deve richiedere l'adozione di comportamenti consoni alle regole (ad esempio, del piano di emergenza), ma soprattutto è chiamato a dare **istruzioni per l'abbandono della zona di lavoro**. Sono scelte, da fare nell'immediato.

Quando dobbiamo abbandonare?

Quando invece è importante rimanere?

Che cosa possiamo fare e cosa possiamo fare in sicurezza?

La norma lo chiede al preposto ed allora mi chiedo se i preposti sono formati e informati per eseguire nei tempi e nei modi tipici dell'emergenza, questa serie di azioni e soprattutto se sono consapevoli del ruolo che definirei fondamentale che devono svolgere in emergenza.

La lettera c) del comma 1 delinea **una conoscenza e un'operatività che difficilmente si riscontra nelle aziende**.

E tutto ciò non è oggetto di discussione!!!

Anche la **nuova normativa antincendio** (decreti 1, 2 e 3 Settembre 2021) pone una nuova luce sulla formazione antincendio ed emergenziale di tutti i lavoratori, e degli addetti in particolare.

Giusto a mio avviso farsi qualche domanda e cioè sul come formare e sul come addestrare i preposti a supportare queste prescrizioni, sensibilizzarli e renderli consapevoli.

Proseguiamo nella disamina.

lett. d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.

I preposti in questo caso sono chiamati a dare informazioni sul rischio e sul da farsi a seguito di questo rischio.

Anche in questo caso siamo di fronte ad una conoscenza approfondita degli scenari e delle possibili conseguenze che detti scenari possono avere in emergenza. Ma non solo, perché il ruolo richiesto è attivo: il preposto decide cosa fare "**in materia di protezione**".

Quali sono i riferimenti?

Dove e come il preposto può trovare queste "disposizioni" nella vita quotidiana, così come in emergenza? Ha sicuramente un telefono in tasca. Averli sul cellulare in formato consultabile, magari sarebbe molto utile.

lett. e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

Anche questi concetti, li ho portati in aula tante volte, anche prima dell'uscita del Testo Unico. Nessuno e ripeto nessun preposto era a conoscenza del fatto che non può e non deve fare rientrare i colleghi quando persiste un **pericolo grave ed immediato**.

Anche in questo caso siamo di fronte ad una serie di concetti poco noti e poco dibattuti, in cui il buon senso sicuramente può aiutare ma nel concreto, nel pratico, di definito e definitivo c'è sempre molto poco.

Quali sono (per il nostro preposto) le eccezioni debitamente motivate?

Ripeto: buon senso ..., ma buon senso che deve essere trasmesso in modo chiaro, in modo da non avere dubbi nell'emergenza.

Che cosa si intende per "**persiste un pericolo grave**"?

Facile interpretarlo in uno scenario di incendio, molto meno in caso di terremoto.

Sarebbe quindi importante parlare di piani di rientro come di quelli di evacuazione, con la stessa importanza.

In ultima analisi anche la lett. b) può riguardare fasi emergenziali e/o di soccorso.

lett. b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.


Anche in questo caso, il preposto è chiamato a verificare che lavoratori chiamati ad operare anche in condizioni emergenziali, siano adeguatamente formati e informati per anche solo accedere alle aree.

Siamo di fronte alla ormai cronica carenza di cultura emergenziale tipica del nostro meraviglioso paese.

Nelle situazioni di emergenza è importante sapere nel più breve tempo possibile quello che sta avvenendo, comprenderlo e tradurlo in comportamenti efficaci. La norma individua nel **preposto** la persona che deve fare queste azioni. Fondamentale approfondire queste tematiche a mio avviso prioritarie e chiedersi se veramente i nostri preposti siano in grado di fare quanto richiesto, anche nell'ottica dei futuri programmi di aggiornamento che diventeranno biennali.

È quindi altresì importante nell'ottica della revisione della normativa e di conseguenza della figura anche un ragionato e ragionevole **programma di analisi delle funzioni emergenziali, di protezione, di contenimento e di reazione** che il preposto è chiamato ad' effettuare nel corso di un evento emergenziale.

Massimo Valerio



Licenza Creative Commons

www.puntosicuro.it